

Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le funzioni della Regione quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, dell'articolo 37 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché quale Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie)) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di razionalizzare e di potenziare il sistema di centralizzazione degli acquisti facente capo alla Regione e di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle sue prestazioni, nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo stesso dedicate, anche allo scopo di favorire la tempestività dell'azione amministrativa della medesima Regione e dei soggetti di cui all'articolo 2, la SUAR opera direttamente ovvero mediante le seguenti proprie articolazioni funzionali, qualificate quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stipulano convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, come specificato all'articolo 4 :
 - a) per l'acquisizione di forniture e di servizi
 1. Liguria Digitale S.p.A.;
 2. Consorzio Energia Liguria;
 - b) per l'affidamento di lavori
 1. IRE S.p.A.
3. Ai fini dell'affidamento di lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e delle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), la SUAR è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La SUAR e le sue articolazioni funzionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), stipulano le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., alle quali aderiscono gli enti parco, gli enti regionali il cui funzionamento dipende dal contributo regionale, le aziende sanitarie, gli enti ospedalieri, gli IRCCS e le società in house della Regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di avvalersi della SUAR e della sua articolazione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), per l'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per l'acquisizione di mezzi strumentali all'esercizio del pubblico servizio, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 11.

3. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità di sistema portuale e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), aventi sede nel territorio regionale, possono sia aderire alle convenzioni di cui al comma 1, sia richiedere l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 11.

Articolo 3

(Criteri di gestione)

1. La SUAR opera nel rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici.
2. La SUAR svolge la propria attività perseguendo anche obiettivi di innovazione tecnologica allo scopo di garantire elevati standard qualitativi nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 2 e degli operatori economici e promuovendo la sostenibilità energetica e ambientale, nel rispetto della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
3. La Regione adotta, con provvedimento della Giunta regionale, le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata, nell'ambito della strategia di contrasto all'illegalità in Liguria e al fine di promuovere la stabilità occupazionale e le professionalità dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici.
4. La SUAR favorisce la diffusione e l'utilizzo dell'eProcurement attraverso il mercato elettronico regionale mediante apposite linee guida approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

Articolo 4

(Organizzazione e funzionamento della SUAR)

1. Le centrali di committenza di cui all'articolo 1, comma 2, operano sotto la direzione e il coordinamento del direttore generale cui fa capo la SUAR secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 11. La SUAR cura la programmazione in relazione alle procedure di gara di appalto da svolgersi e la trasmissione dei flussi informativi tra la stessa SUAR e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (UTG).
2. L'ambito di intervento della SUAR riguarda le seguenti fasi di attività:
 - a. raccolta dei fabbisogni;
 - b. individuazione delle priorità operative;
 - c. standardizzazione della domanda;
 - d. scelta del contraente;
 - e. monitoraggio dei consumi.
3. La SUAR e le sue articolazioni funzionali svolgono, altresì, le funzioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 11.
4. La SUAR può procedere, nei limiti di importo stabiliti con il provvedimento di cui al comma 11, agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione, dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle concessioni su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base di convenzioni quadro tra la Regione e detti soggetti, anche in forma associata.
5. La Giunta regionale approva la programmazione annuale delle attività della SUAR e la programmazione annuale del soggetto aggregatore di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014 (Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi) sulla base del fabbisogno di lavori,

di servizi, di forniture e di concessioni da acquisire inviato dagli enti e dalle società di cui all'articolo 1, comma 2, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3. Tale fabbisogno è soddisfatto mediante l'adesione ad una convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, mediante l'indizione di gare centralizzate, mediante l'avvio di apposita procedura concorsuale ovvero ricorrendo al mercato elettronico regionale.

6. L'attività di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi è svolta, fatto salvo quanto stabilito dal comma 8, dalla SUAR e da Liguria Digitale S.p.A., quale sua articolazione funzionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto di competenze in ragione delle categorie merceologiche dei beni e dei servizi oggetto di acquisizione, tenuto conto di quanto stabilito al comma 7.
7. Rientra, comunque, nella sfera di competenza di Liguria Digitale S.p.A. l'acquisizione di beni e servizi informatici per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e di beni e servizi per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale come definiti dal provvedimento di cui al comma 11, ad esclusione delle seguenti categorie merceologiche: arredi, ausili per incontinenza, dispositivi medici e chirurgici, farmaci, strumenti e materiali da laboratorio, veicoli ad uso sanitario, smaltimento rifiuti sanitari, refezione ospedaliera, lavanolo, sterilizzazione della strumentazione, trasporto di apparecchiature sanitarie, brokeraggio, assicurazioni.
8. Il Consorzio Energia Liguria provvede all'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato e per i propri consorziati, ai quali assicura la necessaria assistenza nella fase di esecuzione del contratto.
9. L'attività di centralizzazione dell'affidamento di lavori pubblici è svolta dalla SUAR e da IRE S.p.A., quale sua articolazione funzionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto di competenze, e dalla programmazione regionale di cui al comma 5.
10. Rientrano, di norma, nella sfera di competenza di IRE S.p.A., fatto salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11:
 - a. gli interventi in materia di opere pubbliche e infrastrutture di interesse strategico;
 - b. gli interventi in ambito di infrastrutture viarie;
 - c. l'attività di committenza ausiliaria in materia di servizi energetici degli enti appartenenti al Servizio sanitario regionale.
11. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le ulteriori modalità organizzative e di funzionamento della SUAR e stabilisce l'elenco delle categorie merceologiche cui appartengono beni o servizi standardizzabili, nonché i soggetti cui è demandato l'espletamento delle relative procedure di gara e le altre disposizioni previste dalla presente legge.
12. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 7 in favore degli enti appartenenti al Servizio sanitario regionale, Liguria Digitale S.p.A. è autorizzata ad implementare il proprio organico fino ad un massimo di dieci unità nei limiti delle capacità assunzionali e delle proprie risorse di bilancio.

Articolo 5

(Disposizioni in ordine alla Centrale regionale di acquisto e trasferimento di personale)

1. A.Li.Sa. cessa di svolgere le funzioni di Centrale regionale di acquisto di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni dalla data del 1° maggio 2021.
2. Il personale non dirigenziale di A.Li.Sa. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2020, che svolge le attività relative alla Centrale regionale di acquisto di cui al comma 1, è trasferito alla Regione, a decorrere dal 1° maggio 2021.
3. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico ed accessorio spettante al personale regionale ai sensi dell'articolo 30, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni. Dal 1° maggio 2021, per il personale di

cui al periodo precedente, cessano gli incarichi di funzione di cui all'articolo 14 del CCNL 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto sanità, nonché eventuali indennità comunque denominate, salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente per il personale regionale.

4. La gestione del trasferimento del personale interessato dalle presenti disposizioni è affidata alla competente struttura del personale della Giunta regionale che ne dispone il trasferimento ai sensi della presente legge.
5. La spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 2 non è computata ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla vigente normativa.

Articolo 6 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 994.294,01 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.
2. Agli oneri per esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 7 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 11.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta:
 - a) il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b) il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 4.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge alla data del 30 aprile le funzioni di Centrale regionale di acquisto svolte da A.Li.Sa. sono sottoposte al coordinamento e all'indirizzo del Direttore generale cui fa capo la SUAR.
4. Le procedure di gara avviate alla data del 1° maggio sono portate a termine dalla SUAR o dalla propria articolazione funzionale all'uopo individuata con provvedimento del competente direttore generale.
5. Per le finalità di cui al comma 4 A.Li.Sa. provvede alla ricognizione delle procedure, dei rapporti attivi e passivi in corso, da trasmettere alla SUAR alla data del 30 aprile.

Articolo 8 (Abrogazioni di norme)

1. Sono abrogate le seguenti norme:
 - a. l'articolo 7 della l.r. n. 14/2007;
 - b. l'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015);
 - c. l'articolo 11, comma 16, della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria).